

STUDIO PIRINU Consulenti del Lavoro

DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571

CONSULENTE DEL LAVORO VIA GIOVANNI XXIII, 13

Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D

07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

Fax: 079/634212

E-mail: <u>studiopirinu@tin.it</u> P.E.C.: <u>g.pirinu@consulentidellavoropec.it</u>

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

www.studiopirinu.it

Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Le informative per l'azienda – LUGLIO 2024

News luglio	2
Sanzioni per esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti	6
Tra Italia e Svizzera un nuovo protocollo sulle norme fiscali per il telelavoro transfrontaliero	8
Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per le imprese con oltre 50 dipendenti	9
Gestione separata – Indicazioni inps su codici tipo rapporto e aliquote 2024	12
Indicazioni per l'applicazione della disciplina dell'istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione	14
Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti	18
Tassazione dell'indennità omnicomprensiva	20
I contributi per fondi sanitari usa obbligatori per legge sono esenti fiscalmente	21
Realtà virtuale e sicurezza sul lavoro	22

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Inail: disponibile la nuova sezione open data

L'Inail, con avviso del 13 giugno 2024, rende noto che è disponibile la nuova sezione *open* data, rinnovata nell'impostazione grafica e progettata per offrire una navigazione più intuitiva, aggiornata agli ultimi *standard* in tema di accessibilità, e per migliorare l'esperienza d'uso degli utenti interni ed esterni.

(Inail, avviso, 13 giugno 2024)

Inail: aggiornamento del TU sugli infortuni sul lavoro

L'Inail ha aggiornato il Testo Unico sugli infortuni sul lavoro, coerentemente con le novità di più recente introduzione.

La finalità generale del testo è quella di fornire un testo organico e complessivo circa le disposizioni che regolamentano la disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La nuova pubblicazione aggiornata si è resa necessaria al fine di recepire alcune novità tra quelle più recenti, sia di matrice giurisprudenziale, in ordine a orientamenti della Corte di Cassazione, sia quale adeguamento alle pronunce della Corte Costituzionale, ma anche in virtù di provvedimenti amministrativi i quali, sebbene non direttamente impattanti nel dettato del D.P.R. 1124/1965, hanno avuto sullo stesso dei riflessi.

Sempre in tema di aggiornamenti, è poi importante citare quelli normativi nel frattempo intercorsi, come ad esempio quelli che hanno riguardato il lavoro sportivo, e in particolare le collaborazioni coordinate e continuative di matrice amministrativo – gestionali, a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 36/2021, ed entrata in vigore dal 1° luglio 2023.

(Inail, sito)

Nuove funzionalità per la gestione GDP del cassetto previdenziale del cittadino

L'Inps, con messaggio n. 2245 del 17 giugno 2024, ha reso nota la messa a disposizione di nuove funzionalità legate al cassetto previdenziale del contribuente, relativamente alla sezione GDP (Gestione dipendenti pubblici).

È stata, nello specifico, rilasciata una nuova funzionalità denominata "Visualizza 770/Circ.38", che consente la consultazione delle denunce inviate per le annualità 1996, 1997 e 1998, coerentemente con quanto previsto dalla circolare Inpdap n. 38/2000 (questa specificatamente riferita alle successive annualità comprese tra il 1999 e il 2004).

Per quanto concerne le modalità di ricerca dei dati, sono presenti 2 formule, la prima mediante estrapolazione dei dati per singola annualità, l'altra in forma libera.

Per ciascuna denuncia sono indicati il numero dei dipendenti dichiarati, i dati giuridici ed economici esposti per ciascun dipendente, nonché la presenza di eventuali errori che potrebbero aver bloccato il flusso informativo.

(Inps, messaggio, 17 giugno 2024, n. 2245)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Inail: comunicato il nuovo tasso di interesse per rateazioni e sanzioni civili

L'Inail, con circolare n. 13 del 11 giugno 2024, rende nota la modifica al tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.

La variazione è conseguenza della decisione di politica monetaria adottata dalla Banca Centrale Europea in data 6 giugno che ha portato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento portandolo al 4.25%.

In via parallela e simultanea rispetto all'Inps, anche l'Inail ha quindi adeguato i tassi previsti per interessi in caso di dilazione, così come di sanzioni civili in caso di tardivo o omesso versamento.

Analoghe anche le misure previste rispetto all'Inps.

Quindi, nelle ipotesi di interessi dovuti per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi presentate a partire dal 12 giugno 2024, il tasso applicato sarà pari al 10,25% (nulla cambia rispetto alle rateazioni in essere a tale data i cui importi continuano quindi a essere invariati).

In caso di sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento, il tasso applicato sarà invece pari al 9,75% con previsione di riduzione a favore delle imprese soggette a procedure concorsuali.

(Inail, circolare, 11 giugno 2024, n. 13)

Sgravio per imprese che sono ricorse al contratto di solidarietà: fruizione delle ulteriori somme per il 2019

L'Inps, con messaggio n. 2179 del 10 giugno 2024, fornisce chiarimenti e modalità operative per fruire dello sgravio contributivo a favore di coloro che hanno fatto ricorso al contratto di solidarietà.

Si tratta, in via generale, dell'agevolazione prevista dall'articolo 6, D.L. 510/1996, mentre nel caso specifico la misura riguarda le modalità di recupero delle risorse residue relative all'anno 2019.

Per tale annualità, già oggetto di precedente autorizzazione (distintamente mediante la circolare Inps n. 100/2020, per i contratti di solidarietà conclusi entro il 31 ottobre 2019, e a seguire secondo quanto previsto dal messaggio Inps n. 1697/2021, che, giungendo fino a tutto il 30 settembre 2020, completa l'intero anno precedente), sono risultate, infatti, residuare delle somme, tra quelle stanziate e autorizzate, rispetto a quelle concretamente spese.

Per tale motivo, con il messaggio n. 2179/2024, l'Inps fornisce le modalità operative per il recupero, a favore degli aventi diritto, di tali somme, a partire dalla compilazione del flusso UniEmens (con indicazione della causale a credito L982) e dal preventivo riconoscimento e rilascio del Codice Autorizzazione 1W.

(Inps, messaggio, 10 giugno 2024, n. 2179)

Inail: disponibile il servizio di "Simulazione di regolarità contributiva"

L'Inail, con nota operativa n. 5544 del 6 giugno 2024, ha reso nota la predisposizione del servizio di "Simulazione della regolarità contributiva".

Tale funzionalità è espressione della previsione normativa contenuta nell'articolo 8, comma 4, L. 160/2023, la quale, in un'ottica di semplificazione del rilascio del documento di regolarità contributiva, ha previsto la possibilità di richiedere una simulazione di Durc entro il termine di 15 giorni anteriori alla sua scadenza naturale, momento sino al quale non è possibile avanzare una nuova richiesta; ciò al fine di consentire di porre in essere azioni preventive di verifica in caso di problematiche connesse all'esito positivo.

Il servizio rilasciato ricalca tale assetto e tale fisionomia, ammettendo 2 possibili risultati, all'esito dei controlli che possono essere avviati non prima dei 15 giorni anteriori alla scadenza del Durc, e mappando un arco temporale che abbraccia il secondo mese precedente.

In ipotesi di assenza di cause ostative al rilascio del Durc, viene rilasciato un esito regolare, mentre in presenza di possibili irregolarità, l'esito generato è da verificare, e consente quindi di attivarsi per tempo con le sedi competente per rimuovere eventuali cause ostative.

(Inail, nota operativa, 6 giugno 2024, n. 5544)

Bonus adjustment utile per il calcolo della RMGG per i lavoratori marittimi

L'Inps, con messaggio n. 2022 del 29 maggio 2024, fornisce chiarimenti in merito al computo del c.d. *Bonus asjustment – gross up* nel calcolo della Retribuzione media globale giornaliera (RMGG) utile per il trattamento di malattia da corrispondere ai lavoratori marittimi.

Il messaggio n. 2022/2024 fornisce, quindi, una specificazione che si inserisce nella previsione generale della rimodulazione del calcolo del trattamento di malattia per i lavoratori marittimi, derivante dalla Legge di Bilancio per l'anno 2024.

Viene ora ulteriormente chiarito che, sebbene tale voce non rientra tra quelle contrattualmente previste, la sua costante e reiterata corresponsione (ancorché variabile nell'importo), determina l'obbligo di computo nel conteggio della RMGG.

Il messaggio precisa, poi, che in ipotesi di continuità nella corresponsione anche in costanza di astensione per malattia, non deve essere considerata nel computo del calcolo della RMGG in quanto l'erogazione piena e diretta garantisce l'assenza di mancato guadagno, e quindi non sorge l'annessa esigenza compensativa.

(Inps, messaggio, 29 maggio 2024, n. 2022)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Cruscotto Cig e Fondi: nuovo tutorial Inps

L'Inps ha messo a disposizione un nuovo *tutorial* avente la finalità di fornire chiarimenti operativi circa l'utilizzo e le funzionalità del Cruscotto Cig e Fondi di solidarietà.

Il servizio in argomento, introdotto nel 2019 e costantemente integrato nel tempo, è stato da ultimo recentemente aggiornato, e consente in generale di mappare costantemente lo stato di avanzamento delle richieste di integrazione salariale, con particolare riferimento alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, e ai Fondi di solidarietà.

Ciò rispetto anche allo stato dell'arte in tema di pagamenti, nonché in merito alla contribuzione aziendale versata, in considerazione di quella dovuta.

Molto importante anche la disponibilità delle informazioni riguardanti eventuali motivi ostativi al regolare espletamento del pagamento, così da poter intervenire e rimuoverli.

Il *tutorial* messo ora a disposizione consente di avere una panoramica, tra le altre, delle azioni da porre in essere per rimuovere note di rettifica pendenti, e più in generale per interpretare adeguatamente i dati e le informazioni presenti.

(Inps, sito)

Adi: sospensione in ipotesi di mancata presentazione presso i servizi sociali

L'Inps, con messaggio n. 2132 del 5 giugno 2024, fornisce le indicazioni inerenti alle fattispecie di sospensione dell'assegno di inclusione in ipotesi di mancata presentazione presso i servizi sociali per il primo appuntamento a fronte del patto di attivazione digitale.

In particolare, viene ricordato come debba essere rispettato il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD ai fini della presentazione presso i servizi sociali. Il messaggio fornisce anche chiarimenti in merito alle domande presentate in questa prima fase e in particolare fino al 29 febbraio, rispetto alle quali la decorrenza dei 120 giorni coincide con la comunicazione dell'Istituto ai servizi sociali dei nuclei familiari beneficiari con domanda accolta.

Ciò al fine di consentire ai servizi sociali deputati, di poter organizzare il nuovo servizio.

Sempre il messaggio Inps n. 2132/2024 precisa che per le domande presentate tra il mese di dicembre 2023 e gennaio 2024, il termine suddetto decorre dal 26 gennaio 2024.

Considerato, quindi, che le prime sospensioni possono potenzialmente collocarsi a partire dal 25 maggio 2024, dal mese successivo, quindi giugno 2024, si inizieranno a vedere gli effetti rispetto all'interruzione dell'erogazione del beneficio economico nei confronti di coloro che non si siano presentanti nel termine previsto presso i servizi sociali competenti.

(Inps, messaggio, 5 giugno 2024, n. 2132)

Oggetto: SANZIONI PER ESERCIZIO NON AUTORIZZATO DELLA SOMMINISTRAZIONE, APPALTO E DISTACCO ILLECITI

Il D.L. 19/2024 come convertito a opera della L. 56/2024 ha introdotto importanti modifiche all'articolo 18, D.Lgs. 276/2003, che disciplina il regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti.

Con la nota n. 1091/2024, l'INL ha fornito le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni, riservandosi di fornire ulteriori indicazioni sul regime intertemporale della nuova disciplina sanzionatoria.

Si evidenzia che il nuovo apparato sanzionatorio, anche alla luce della lettura dell'INL, risulta particolarmente gravoso.

Importo delle ammende

È stato ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall'articolo 18, D.Lgs. 276/2003, introducendo la pena – alternativa o congiunta – dell'arresto o dell'ammenda. Per la corretta determinazione dell'importo delle ammende da applicare occorre considerare anche l'articolo 1, comma 445, lettera d), n. 1, L. 145/2018, disposizione solo in parte modificata dal D.L. 19/2024 – con l'aumento dal 20% al 30% degli importi della c.d. maxisanzione per lavoro nero – con ciò confermando l'operatività dell'aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all'articolo 18, D.Lgs. 276/2003. Di conseguenza, tale maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. 19/2024 che risultano pertanto determinati come da tabella allegata alla nota dell'INL.

Inoltre, atteso che, a eccezione dell'ipotesi di attività di intermediazione con scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati, la pena dell'arresto è alternativa a quella dell'ammenda, il personale ispettivo dovrà procedere ad adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria.

La quantificazione finale della sanzione dovrà, altresì, tenere conto che l'importo delle pene pecuniarie non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro e che tali limiti minimi e massimi andranno applicati ai reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché all'appalto e al distacco illeciti. Pertanto, in relazione ai reati puniti con pena proporzionale fissa ove, in ragione del numero di giornate di illecita somministrazione, l'importo da irrogare in concreto risulti inferiore ai 5.000 euro, andrà applicata tale soglia la quale, a seguito di eventuale ottemperanza alla prescrizione impartita, dovrà essere ridotta a un quarto e così pari a 1.250 euro.

Regime della recidiva

In tema di recidiva per le violazioni di cui al nuovo articolo 18, D.Lgs. 276/2003 vi è una parziale sovrapposizione di diverse disposizioni normative (articolo 1, comma 445, lettera e), L. 145/2018, secondo cui "le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti" e nuovo comma 5-quater dell'articolo 18, secondo il quale "gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti") e l'INL ritiene che:

- la maggiorazione di cui alla L. 145/2018 trovi applicazione laddove il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali, costituendo, sostanzialmente, una recidiva "semplice", anche per violazioni diverse da quelle di cui all'articolo 18;
- la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo articolo 18, ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni indicate dalla L. 145/2018, trovi applicazione nel caso di recidiva "specifica", ossia abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo articolo 18. Tale meccanismo si applica a tutte le ipotesi sanzionatorie previste dall'articolo 18, ivi compresa la nuova aggravante di cui comma 5-ter per le ipotesi in cui la somministrazione di lavoro sia posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore e che, anche nei casi di recidiva per le ipotesi punite con pene pecuniarie proporzionali, occorre tenere in

Aggravanti per sfruttamento dei minori

La rimodulazione di quasi tutte le sanzioni dell'articolo 18, D.Lgs. 276/2003 in chiave penale con una previsione, per tutte le ipotesi base, della pena dell'arresto come alternativa all'originaria ammenda (a eccezione dell'attività di intermediazione con scopo di lucro), richiede un necessario coordinamento con le ipotesi aggravanti in caso di sfruttamento di minori. Tali aggravanti, non modificate dal D.L. 19/2024, prevedono espressamente che, se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

Le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitano ad aumentare le 2 tipologie di sanzioni senza, tuttavia, modificarne la natura alternativa. Pertanto, a eccezione dell'ipotesi di esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell'aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione *ex* articolo 20, D.Lgs. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un'ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva. Inoltre, l'importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.

considerazioni i limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.

Oggetto: TRA ITALIA E SVIZZERA UN NUOVO PROTOCOLLO SULLE NORME FISCALI PER IL TELELAVORO TRANSFRONTALIERO

Si informano i Signori Clienti che il Mef, con comunicato stampa del 6 giugno 2024, ha reso noto la sottoscrizione, con la Svizzera, del protocollo di modifica dell'Accordo riguardante l'imposizione del telelavoro per i frontalieri.

Con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024, i lavoratori frontalieri hanno la possibilità di svolgere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio fino al 25% del tempo di lavoro. Il telelavoro non ha ripercussioni né sullo Stato legittimato a imporre il reddito da attività lucrativa dipendente né sullo statuto di lavoratore frontaliere.

Inoltre, si prevede la possibilità, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.

La regolamentazione d'imposizione si basa su una dichiarazione d'intenti sottoscritta dalla Svizzera e dall'Italia nel novembre del 2023. Il Protocollo di modifica sostituirà definitivamente la dichiarazione d'intenti, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2024. I punti principali della regolamentazione esistente non subiscono pertanto modifiche. Il Protocollo di modifica entrerà in vigore non appena entrambi i Paesi avranno concluso le procedure interne di approvazione.

Oggetto: RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE PER LE IMPRESE CON OLTRE 50 DIPENDENTI

Si informano i Signori Clienti che è stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro https://www.lavoro.gov.it il Decreto Interministeriale n. 326 del 3 giugno 2024 che, in attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, definisce le modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano complessivamente oltre 50 dipendenti.

Le aziende con sede legale all'estero sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di 50 dipendenti. In tale ipotesi viene presentato un unico rapporto, che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia.

Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-*bis*, D.Lgs. 198/2006, le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono redigere il rapporto di cui al comma 1 su base volontaria, utilizzando le medesime modalità telematiche definite con il presente decreto.

Nel rapporto deve essere evidenziata la quantità dei lavoratori e delle lavoratrici distinta per genere, categoria professionale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale:

- assunti nel corso dell'anno di riferimento;
- coinvolti in attività di formazione professionale e le ore complessive dedicate a tale attività;
- interessati da un passaggio di categoria, qualifica o livello o da altri fenomeni di mobilità;
- il cui contratto individuale di lavoro sia stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato ovvero da tempo parziale a tempo pieno (e viceversa);
- interessati dall'intervento di ammortizzatori sociali:
- sottoposti a procedure di licenziamento collettivo o individuale;
- coinvolti in procedure di prepensionamento e pensionamento.

Il datore di lavoro deve riportare ulteriori informazioni relative all'importo della retribuzione complessiva corrisposta ai lavoratori o alle lavoratrici (con il dettaglio degli elementi retributivi) e il numero delle lavoratrici in stato di gravidanza.

Modalità di presentazione

Le aziende interessate devono redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione *online* del modulo allegato al D.I. 326/2024. A tal fine, sul portale istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali https://servizi.lavoro.gov.it è reso disponibile un apposito applicativo informatico.

Selezionando il biennio 2022/2023, si ha la possibilità di scegliere se procedere con l'inserimento/compilazione di un nuovo rapporto in maniera manuale (tramite il tasto "Compila") oppure attraverso il caricamento del modello Excel precedentemente compilato (tramite il tasto "Precompila da excel"). Il modello Excel è scaricabile dalla schermata principale dell'applicativo.

Per l'annualità 2022/2023, in alternativa alla creazione di un nuovo rapporto o al caricamento tramite il modello Excel, è possibile aggiornare il rapporto già disponibile a Sistema del biennio precedente.

Per accedere all'applicativo, le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema pubblico di identità digitale – SPID o la Carta di identità elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l'identificabilità degli interessati.

Al termine della procedura di compilazione dei moduli, l'applicativo informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.

Il consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della presidenza del CdM, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il consigliera o la consigliere regionale di parità accede ai dati contenuti nei rapporti, attraverso un identificativo univoco, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della presidenza del CdM, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza.

La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine del 15 luglio 2024.

Una copia del rapporto deve essere resa disponibile dalla consigliera o dal consigliere di parità, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali al lavoratore che ne faccia richiesta per usufruire della tutela giudiziaria prevista dal medesimo decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Laddove dall'esame del rapporto biennale le consigliere ed i consiglieri di parità regionali ne ravvisino l'esigenza, possono richiedere al datore di lavoro e agli enti eventualmente competenti, anche per il tramite degli Ispettorati territoriali del lavoro, ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni.

Termine per la presentazione del rapporto biennale

In fase di prima applicazione delle nuove modalità adottate con il presente decreto, limitatamente al biennio 2022-2023, il termine di trasmissione del rapporto biennale è stabilito al 15 luglio 2024. Per le annualità successive, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Oggetto: GESTIONE SEPARATA – INDICAZIONI INPS SU CODICI TIPO RAPPORTO E ALIQUOTE 2024

Come noto sussiste obbligo di versamento della contribuzione previdenziale presso la c.d. Gestione separata Inps, in relazione ai compensi erogati ai lavoratori parasubordinati.

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute l'Inps, con messaggio n. 2090/2024, fornisce indicazioni in merito all'individuazione dei codici "*Tipo rapporto*" da inserire nel flusso delle denunce mensili (UniEmens), specificando anche le distinte aliquote contributive applicabili alle diverse fattispecie lavorative. Ciò in quanto è stata riscontrata la presenza di flussi UniEmens nei quali sono stati indicati codici "*Tipo rapporto*" abbinati ad aliquote errate.

Al fine, quindi, di individuare correttamente i codici relativi ai "*Tipo rapporto*" e le corrette aliquote a essi corrispondenti, da utilizzare per i versamenti e da indicare nei flussi mensili, viene proposta una tabella contenente le aliquote in vigore per l'anno 2024, suddivise tra aliquote da applicare per i lavoratori assicurati presso altra cassa previdenziale obbligatoria o titolari di pensione e quelle per coloro che sono privi di altra forma di previdenza obbligatoria.

Si fa presente che per ogni tipo rapporto, nel caso esso sia svolto da soggetto titolare di altra copertura previdenziale obbligatoria o titolare di pensione, l'aliquota è prevista pari al 24%.

Di seguito la tabella innanzi citata, riformulata e semplificata, considerando la sola situazione di soggetto non titolare di altra copertura previdenziale obbligatoria o di pensione. Per un dettaglio circa le aliquote di contributi minori (malattia, maternità e DisColl), già comprese nei valori sotto riportati, si fa riferimento alla tabella allegata al messaggio in oggetto.

Codice - Tipo rapporto	Aliquota totale applicabile
1E - Amministratore e legale rappresentante	35,03
1A - Amministratore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica	35,03
1B - Sindaco di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica	35,03
1C - Revisore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica	35,03
1D - Liquidatore di società	35,03
02 - Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili	35,03
03 - Partecipante a collegi e commissioni	33,72
04 - Amministratore di enti locali (D.M. 25 maggio 2001)	33,72
05 - Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio	35,03
06 - Co.co.co. (con contratto a progetto/programma di	35,03

lavoro/fase)	
07 - Venditore porta a porta	33,72
09 - Rapporti occasionali autonomi (L. 326/2003, articolo 44)	33,72
13 - Associati in partecipazione (dal 2004 al 2015)	33,72
14 - Formazione specialistica	33,72
17 - Consulente parlamentare	35,03
18 - Collaborazioni coordinate e continuative - D.Lgs. 81/2015	35,03
19 - Amministratore di enti locali iscritti in GS come liberi professionisti	26,07
20 - Collaborazioni coordinate e continuative Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. protezione civile	35,03

Oggetto: INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL RISCATTO DI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE

Con la circolare n. 69 del 29 maggio 2024, l'Inps fornisce indicazioni per l'applicazione della disciplina dell'istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

È bene precisare in premessa che la Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 126 a 130) reintroduce nell'ordinamento, per il biennio 2024-2025, l'istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Tale disciplina, infatti, riprende quasi integralmente la disciplina precedente che aveva già previsto il riscatto per il triennio 2019-2021.

Soggetti beneficiari

La facoltà di riscatto prevista dalla legge di Bilancio 2024 è riconosciuta in favore degli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata e non già titolari di pensione.

Condizione per l'esercizio della facoltà di riscatto in argomento è, quindi, l'iscrizione dell'interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa. Tale condizione si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.

È richiesto, inoltre, che l'interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Possono, quindi, beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996. A tale fine, si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell'Unione europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati con l'Italia in materia di sicurezza sociale. L'eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell'onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

Ulteriore condizione per l'accesso alla facoltà di riscatto in esame è la non titolarità, in capo al beneficiario, di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria.

Durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l'esercizio della facoltà di riscatto

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023.

Il limite massimo dei cinque anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto ai sensi del richiamato D.L. 4/2019, in quanto l'attuale disciplina non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa e non àncora il presente riscatto a quelli eventualmente già effettuati in precedenza.

Pertanto, coloro che non abbiano aderito alla precedente facoltà di riscatto possono avvalersi della presente facoltà nei limiti dei cinque anni, mentre coloro che abbiano già effettuato il riscatto dei periodi contributivi in base ai citati commi da 1 a 5, articolo 20, D.L. 4/2019 possono presentare un'ulteriore domanda di riscatto, nella misura massima di cinque anni, al ricorrere dei prescritti requisiti.

Il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative richiamate dalla disposizione in esame.

Ne consegue che il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell'ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso nell'intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023.

Per individuare il primo e l'ultimo contributo di cui sopra si devono prendere a riferimento le sole Gestioni previdenziali indicate nella norma, ossia l'AGO e le forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione separata. Sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti, gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri o i Fondi di previdenza dell'Unione Europea.

Non è richiesto che il primo e l'ultimo contributo, da prendere a riferimento per la collocazione del periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella medesima Gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto. Pertanto, qualora l'interessato, all'atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, come sopra individuati, la facoltà di riscatto può essere esercitata in uno qualsiasi di essi, sempreché risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge.

Il periodo da ammettere a riscatto, come anticipato, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è presentata la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell'Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati).

Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l'obbligo contributivo si sia già prescritto. Pertanto, per recuperare periodi di lavoro con obbligo contributivo possono essere attivati gli istituti già previsti dalla vigente normativa nelle singole Gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13, L. 1338/1962.

Infine, i periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro.

Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici

L'anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto di cui all'articolo 1, commi da 126 a 130, della Legge di Bilancio 2024 è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.

Determinazione dell'onere di riscatto

In considerazione delle condizioni richieste per l'esercizio della facoltà di riscatto in esame i periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il "sistema contributivo".

L'onere relativo è, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo a "percentuale" (articolo 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997), applicando l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell'onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

Presentazione della domanda di riscatto

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025. Pertanto, può essere presentata dalla data di entrata in vigore della L. 213/2023 (1° gennaio 2024) e fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l'esercizio della facoltà di riscatto).

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini. È bene specificare che l'onere versato non è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% come invece avveniva con la precedente disposizione normativa.

Da ciò ne consegue che per le domande di riscatto in esame presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell'assicurato che può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tale caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), D.P.R. 917/1986. La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.

Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza tale consenso, la relativa domanda è irricevibile.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto solo per i residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID o di eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) dal sito istituzionale dell'Istituto www.inps.it attraverso il seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Ricongiunzioni e riscatti" > Area tematica "Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa" > "Riscatti";
- contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
- istituti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo "AP135" disponibile *online*.

Modalità di versamento dell'onere

L'onere di riscatto determinato ai sensi della vigente disciplina può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Alla data del saldo dell'onere si provvede all'accredito del periodo riscattato e si produrranno i relativi effetti di legge. In caso di interruzione del versamento dell'onere viene comunque riconosciuto l'accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all'importo versato.

La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.

Anche nell'ipotesi in cui la domanda sia stata presentata da un soggetto diverso dal diretto interessato, resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell'onere regolarmente versato (salva l'ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996).

Oggetto: AMMISSIBILITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI TRASMISSIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE OLTRE I TERMINI ORDINARIAMENTE PREVISTI

L'Agenzia delle entrate con la circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 evidenzia i principali aspetti di novità, che riguardano l'anno d'imposta 2023, alla luce dei quesiti formulati dai centri di assistenza fiscale (CAF). Per quanto attiene alle operazioni in capo ai sostituti di imposta viene sottoposto al parere dell'Agenzia delle entrate se, nell'ipotesi di errore o omissione nella trasmissione all'Agenzia delle entrate della Certificazione Unica (CU), sia possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso o debbano ritenersi confermate le indicazioni contenute nella circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, che escludeva l'utilizzo di tale istituto. I tecnici dell'Agenzia delle entrate, nel formulare la risposta al quesito, hanno precisato che nella citata circolare del 2015, ma anche in documenti successivi come le circolari n. 12/E/2016, e n. 8/E/2017, è stato

circolare del 2015, ma anche in documenti successivi come le circolari n. 12/E/2016, e n. 8/E/2017, è stato evidenziato che la tempistica prevista per l'invio delle CU è essenziale ai fini del loro utilizzo per l'elaborazione delle dichiarazioni precompilate, da rendere tempestivamente disponibili ai contribuenti risultando non sempre compatibile con l'istituto del, più favorevole ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

In merito, va evidenziato che, successivamente alla pubblicazione della richiamata circolare, la norma sanzionatoria posta a presidio della citata tempestività è stata oggetto di diversi interventi legislativi, assumendo l'attuale formulazione, secondo la quale, tra l'altro, per "... ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000".

Il Legislatore, prosegue ancora l'Agenzia delle entrate ha, quindi, ritenuto ammissibile l'invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio. Al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell'ordinamento tributario, tra i quali figura l'applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate, sul punto, le indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 6/E/2015. Ne consegue che è dunque ammissibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso laddove l'invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti. Se il sostituto trasmette all'Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest'ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell'eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

Oggetto: TASSAZIONE DELL'INDENNITÀ OMNICOMPRENSIVA

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con risposta n. 130 del 6 giugno 2024, ha precisato che l'indennità risarcitoria omnicomprensiva stabilita dal giudice per ristorare totalmente il pregiudizio subito dal lavoratore in somministrazione per il periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro è reddito di lavoro dipendente e deve essere tassata secondo la modalità separata.

Oggetto: I CONTRIBUTI PER FONDI SANITARI USA OBBLIGATORI PER LEGGE SONO ESENTI FISCALMENTE

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con risposta n. 124 del 3 giugno 2024, ha precisato che in base alle disposizioni contenute nell'articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir e alle indicazioni fornite da altri documenti di prassi (circolare n. 17/E/2015) i contributi previdenziali e assistenziali, versati all'estero dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge dello Stato estero e riferiti a redditi assoggettati a imposizione in Italia, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del Contribuente. Pertanto, il Fisco conclude che i contributi versati negli USA nell'ambito della *medicare* e della *medical insurance*, dal datore di lavoro, non concorrono in tutto o in parte alla formazione del reddito imponibile in Italia del contribuente nella misura in cui gli stessi sono ritenuti obbligatori in base alla vigente normativa interna statunitense. A tal riguardo, l'Agenzia delle entrate suggerisce all'Istante di rivolgersi alle competenti Autorità fiscali estere al fine di ottenere le relative attestazioni che certifichino, sulla base della normativa interna statunitense, l'obbligatorietà o meno (in tutto o solo per una quota parte) dei contributi in esame versati negli USA. Tale documentazione dovrà essere conservata ed esibita, in caso di richiesta, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate.

Oggetto: REALTÀ VIRTUALE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del lavoro ha pubblicato l'interpello n. 3, con il quale ha risposto all'Università degli Studi di Siena che chiedeva la possibilità di utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e dell'efficacia dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Secondo il Ministero, per quanto concerne la durata, il contenuto e le modalità della formazione, il D.Lgs. 81/2008 ne prevede la definizione mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome e l'accordo attualmente in vigore è quello del 21 dicembre 2011, che fornisce linee guida per le metodologie di insegnamento ritenute dal Ministero valevoli anche in caso di utilizzo di strumenti di realtà virtuale e che predilige una metodologia basata su approccio interattivo con il docente.

Nel rispetto di quanto ivi previsto, secondo il Ministero, si possono integrare strumenti di realtà virtuale nei percorsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza.